

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

10 novembre 2005 *

Nel procedimento C-316/04,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) con decisione 22 luglio 2004, pervenuta in cancelleria il 26 luglio 2004, nella causa

Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie

contro

College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen,

con l'intervento di:

3M Nederland BV e altri,

* Lingua processuale: l'olandese.

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J. Makarczyk, R. Schintgen, G. Arestis e J. Klučka (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. F.G. Jacobs

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 2 giugno 2005,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, dal sig. J. Rutteman, in qualità di agente;
- per la 3M Nederland BV e a., dal sig. D. Waelbroeck, avocat;
- per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re H. G. Sevenster, J.G.M. van Bakel e C. M. Wissels, in qualità di agenti;
- per il governo danese, dal sig. A. Rahbøl Jacobsen, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Biering, advokat;

- per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra R. Loosli-Surrans, in qualità di agenti;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. B. Doherty e M. van Beek, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 luglio 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione delle disposizioni transitorie della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1), e di quelle della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123, pag. 1).

- 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie (in prosieguo: la «Stichting») e il College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (in prosieguo: il «College»), in merito alla procedura e alle condizioni previste dal diritto olandese per il rilascio delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei pesticidi.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

La direttiva 91/414

- 3 Conformemente all'art. 2, n. 1, della direttiva 91/414, si intendono per prodotti fitosanitari «le sostanze attive e i preparati contenenti una o più sostanze attive, presentate nella forma in cui vengono consegnate all'utilizzatore», destinate principalmente a proteggere i vegetali o i prodotti vegetali dagli organismi nocivi. Ai sensi dell'art. 2, n. 4, di tale direttiva, le sostanze attive sono definite come «le sostanze o i microrganismi, compresi i virus, aventi un'azione generale o specifica» sugli organismi nocivi o su vegetali, parti di vegetali o prodotti vegetali.
- 4 Ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva 91/414, un prodotto fitosanitario può essere immesso in commercio e utilizzato in uno Stato membro soltanto se è stato autorizzato dalle autorità competenti di quest'ultimo conformemente alle disposizioni della medesima direttiva.
- 5 In forza dell'art. 4, n. 1, di tale direttiva, gli Stati membri prescrivono che un prodotto fitosanitario possa essere autorizzato soltanto se «le sue sostanze attive sono elencate nell'allegato I e sono soddisfatte le condizioni ivi stabilite» nonché quelle menzionate al n. 1, lett. b)-f), dello stesso articolo.

6 L'art. 4, n. 5, della direttiva 91/414 è formulato come segue:

«Le autorizzazioni possono essere riesaminate in qualsiasi momento se risulta che i requisiti di cui al paragrafo 1 non sono più soddisfatti. In tal caso gli Stati membri possono esigere che il richiedente l'autorizzazione, o la parte a cui è stato accordato ai sensi dell'articolo 9 un ampliamento del campo di applicazione, fornisca ulteriori informazioni necessarie ai fini del riesame. Le autorizzazioni, ove occorra, possono essere mantenute per il periodo necessario a completare il riesame e a fornire tali ulteriori informazioni».

7 L'art. 8 della direttiva citata riguarda le misure transitorie e derogatorie. Il n. 1 di tale articolo precisa i requisiti che devono essere soddisfatti per rilasciare un'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva non compresa nell'allegato I della stessa direttiva e che non era ancora in commercio due anni dopo la notifica di quest'ultima.

8 L'art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 così dispone:

«In deroga all'articolo 4 e fatte salve le disposizioni del terzo comma nonché della direttiva 79/117/CEE, uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, autorizzare l'immissione in commercio nel proprio territorio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica della medesima.

(...».

- 9 In forza dello stesso art. 8, n. 3, «laddove autorizzino il riesame dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive di cui al paragrafo 2, gli Stati membri, prima di procedere a tale esame, debbono applicare il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punti da i) a v), nonché lettere da c) a f), tenendo conto delle disposizioni nazionali relative ai dati da fornire».
- 10 Ai sensi dell'art. 13, n. 6, della direttiva 91/414, «per le sostanze attive già sul mercato due anni dopo la notifica della presente direttiva, gli Stati membri potranno continuare nel rispetto delle disposizioni del Trattato ad applicare le norme nazionali precedentemente vigenti per quanto attiene ai dati prescritti, sino a che dette sostanze non saranno iscritte nell'allegato I».
- 11 Secondo quanto disposto dall'art. 23 di tale direttiva, l'attuazione di quest'ultima avrebbe dovuto avvenire «entro un termine di due anni a decorrere dalla data della notifica».

La direttiva 98/8

- 12 Conformemente all'art. 2, n. 1, lett. a), della direttiva 98/8, i biocidi sono definiti come «principi attivi e (...) preparati contenenti uno o più principi attivi, presentati nella forma in cui sono consegnati all'utilizzatore, destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con mezzi chimici o biologici».
- 13 Ai sensi dell'art. 3, n. 1, di tale direttiva, «gli Stati membri prescrivono che un biocida non possa essere immesso sul mercato e utilizzato nel loro territorio se non ha ottenuto l'autorizzazione a norma della presente direttiva».

- 14 L'art. 5, n. 1, della medesima direttiva prevede che gli Stati membri autorizzino un biocida soltanto se «il suo o i suoi principi attivi sono elencati negli allegati I o I A e i requisiti ivi stabiliti sono soddisfatti» e in presenza di un certo numero di altri requisiti.
- 15 L'art. 16, n. 1, della direttiva 98/8, relativo alle misure transitorie, dispone che «uno Stato membro può, per un periodo di 10 anni (...), continuare ad applicare la sua disciplina o la sua prassi vigenti in materia di immissione di biocidi sul mercato. Esso può, in particolare, secondo le norme nazionali, autorizzare l'immissione sul mercato nel proprio territorio di biocidi contenenti principi attivi non elencati nell'allegato I o I A (...)». Tuttavia, tali principi attivi devono trovarsi già in commercio entro un termine di 24 mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore di tale direttiva, quali principi attivi di un biocida per scopi diversi da quelli di ricerca e sviluppo scientifici o di ricerca e sviluppo volti alla produzione.
- 16 Conformemente allo stesso art. 16, n. 5, «le disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (...) continuano ad applicarsi durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 2».
- 17 L'art. 34 della medesima direttiva dispone che gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla detta direttiva entro un termine di 24 mesi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Ai sensi del suo art. 35, tale direttiva «entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione», vale a dire il 14 maggio 1998.

La normativa nazionale

- 18 L'art. 2, n. 1, della legge sui pesticidi (Bestrijdingsmiddelenwet) del 1962 (Stb. 1962, n. 288), nella versione applicabile all'epoca dei fatti della causa principale (in prosieguo: la «Bmw»), dispone quanto segue:

«È fatto divieto di fornire, di disporre o tenere in giacenza, di far circolare o utilizzare nei Paesi Bassi un pesticida che non risulti essere stato autorizzato ai sensi della presente legge, o, nel caso di biocidi a basso rischio, registrato».

- 19 L'art. 3, n. 1, della Bmw è diretto a recepire principalmente quanto disposto dall'art. 4, n. 1, della direttiva 91/414. In particolare, il detto art. 3, n. 1, lett. a), punti 1-10, stabilisce condizioni che rispecchiano essenzialmente quelle fissate al detto art. 4, n. 1, lett. b), sub i)-v), e lo stesso art. 3, n. 1, lett. b)-d), stabilisce le condizioni che rispecchiano quelle previste al detto art. 4, n. 1, lett. c)-e).

- 20 L'art. 3, n. 2, lett. a), della Bmw è diretto a recepire le disposizioni dell'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 91/414.

- 21 L'art. 4, n. 1, della stessa legge prevede che le decisioni sull'autorizzazione o sulla registrazione dei pesticidi siano adottate, su domanda, dal College.

22 L'art. 25 quinquies della Bmw è formulato come segue:

«1. In deroga a quanto disposto ai sensi o in forza degli artt. 3, 3 bis, 4, n. 1, e 5, n. 1, un prodotto fitosanitario la cui sostanza attiva o le cui sostanze attive sono state indicate dal College è autorizzato o registrato d'ufficio, a partire dal momento di cui al n. 3.

2. All'atto dell'indicazione di una sostanza attiva, di cui al n. 1, si deve tener conto degli effetti della sostanza attiva di cui trattasi secondo quanto disposto all'art. 3, n. 1, lett. a), punti 3-10.

3. L'autorizzazione o la registrazione (...) resta in vigore, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, n. 1, fino alla scadenza del termine entro cui va data esecuzione ad un regime comunitario avente per oggetto la sostanza attiva di cui trattasi, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. a), fermo restando che, in ogni caso, essa viene a scadenza dopo il 26 luglio 2003, oppure il 15 maggio 2010, qualora, entro la data prevista, non venga istituito alcun regime comunitario da cui possa dedursi se la sostanza attiva di cui trattasi possa essere usata come base, rispettivamente, per un prodotto fitosanitario o un biocida.

(...)).

Controversia nella causa principale e questioni pregiudiziali

23 Il 12 giugno 2002 la Stichting proponeva un reclamo avverso la decisione pronunciata lo stesso giorno, con cui il College stabiliva un elenco delle sostanze attive ai sensi dell'art. 25 quinquies della Bmw e rilasciava d'ufficio le autorizzazioni di cui allo stesso articolo.

24 Con decisione 12 maggio 2004 il College considerava le censure della Stichting infondate.

25 Il 28 maggio 2004 la Stichting proponeva un ricorso avverso la detta decisione dinanzi al College van Beroep voor het bedrijfsleven che, chiamato a risolvere sostanzialmente una questione relativa alla compatibilità dell'art. 25 quinquies della Bmw con le disposizioni transitorie delle direttive 91/414 e 98/8, decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) a) Se l'art. 8 della direttiva sui prodotti fitosanitari si presti ad essere direttamente applicato dai giudici nazionali dopo che il termine di cui all'art. 23 di tale direttiva è scaduto.

b) Se l'art. 16 della direttiva sui biocidi si presti ad essere direttamente applicato dai giudici nazionali dopo che il termine di cui all'art. 34 di tale direttiva è scaduto.

2) Se l'art. 16 della direttiva sui biocidi debba essere interpretato nel senso che tale disposizione ha lo stesso significato di quella di cui all'art. 8, n. 2, della direttiva sui prodotti fitosanitari.

3) Se l'art. 16, n. 1, della direttiva sui biocidi debba essere interpretato come un obbligo di mantenimento dello status quo ("standstill").

Qualora tale questione dovesse avere soluzione negativa:

Se l'art. 16, n. 1, della direttiva sui biocidi ponga limiti per quanto riguarda le modifiche delle norme nazionali aventi ad oggetto l'immissione sul mercato di biocidi e, in caso affermativo, quali siano tali limiti.

- 4) Qualora alla questione sub 2) dovesse essere data soluzione negativa:
- a) Se l'art. 8, n. 2, della direttiva sui prodotti fitosanitari debba essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro autorizzi che vengano introdotti sul mercato nel suo territorio prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non figuranti nell'allegato I della detta direttiva e che già si trovavano in commercio due anni dopo la notifica di tale direttiva, deve tenersi conto di quanto disposto nell'art. 4 della medesima direttiva.
 - b) Se l'art. 8, n. 2, della direttiva sui prodotti fitosanitari debba essere inoltre interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro autorizzi che vengano introdotti sul mercato nel suo territorio prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non figuranti nell'allegato I della detta direttiva e che già si trovavano in commercio due anni dopo la notifica di tale direttiva, deve tenersi conto di quanto disposto nell'art. 8, n. 3, della medesima direttiva.
- 5) Se l'art. 8, n. 3, della direttiva sui prodotti fitosanitari debba essere interpretato nel senso che con riesame deve essere anche intesa una valutazione dove venga tenuto conto degli effetti della sostanza attiva di cui trattasi sulla salute dell'uomo e degli animali e sull'ambiente, sulla cui base tale sostanza attiva

viene indicata, con la conseguenza che, per effetto di tale indicazione, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva sono autorizzati o registrati d'ufficio.

- 6) Se l'art. 8, n. 3, della direttiva sui prodotti fitosanitari debba essere interpretato nel senso che comprende solo disposizioni aventi ad oggetto la produzione di dati preliminari a un riesame o se tale disposizione debba essere intesa nel senso che le condizioni ivi indicate sono anche determinanti circa il modo in cui un riesame dev'essere predisposto ed espletato».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

²⁶ Nelle osservazioni presentate alla Corte il governo francese manifesta, in via preliminare, alcuni dubbi in merito alla ricevibilità di determinate questioni sollevate.

²⁷ Esso rileva, anzitutto, che il giudice del rinvio si riferisce, nella prima parte della prima questione, a tutto l'art. 8 della direttiva 91/414 senza precisare di quale dei numeri di tale articolo, che riguardano situazioni notevolmente diverse, si tratti. Esso considera poi che l'art. 23 di tale direttiva concerne solo l'applicazione dell'art. 10, n. 1, secondo trattino, della stessa, relativo alle procedure di riconoscimento reciproco riguardo ad alcuni requisiti di cui all'art. 4 della direttiva 91/414. Di conseguenza, la prima parte della prima questione relativa all'interpretazione dell'art. 8 della stessa direttiva sarebbe irricevibile in quanto la soluzione non è necessaria per la soluzione della controversia nella causa principale.

- 28 Infine, per quanto riguarda la seconda parte della prima questione, ma anche la seconda e la terza questione, relative all'interpretazione della direttiva 98/8, il governo francese ritiene che esse siano irricevibili, in quanto la controversia nella causa principale riguarda i prodotti fitosanitari e non i biocidi.
- 29 A questo proposito occorre ricordare che, conformemente ad una giurisprudenza consolidata, nell'ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali, istituita dall'art. 234 CE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale ai fini della pronuncia della propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, quando le questioni pregiudiziali sollevate vertono sull'interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenze 15 dicembre 1995, causa C-415/93, *Bosman*, Racc. pag. I-4921, punto 59, e 19 febbraio 2002, causa C-35/99, *Arduino*, Racc. pag. I-1529, punto 24).
- 30 Tuttavia, la Corte ha anche affermato che, in ipotesi eccezionali, le spetta esaminare le condizioni in presenza delle quali è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza (v., in tal senso, sentenza 16 dicembre 1981, causa 244/80, *Foglia*, Racc. pag. 3045, punto 21). La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo quando risulta manifestamente che l'interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione con la realtà o con l'oggetto della causa principale, quando il problema è di natura teorica o quando la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, citate sentenze *Bosman*, punto 61, e *Arduino*, punto 25).
- 31 Nel caso di specie, non risulta manifestamente che le questioni sollevate dal giudice del rinvio rientrino in una di tali fattispecie.

- 32 Da un lato, sebbene il College van Beroep voor het bedrijfsleven non abbia indicato nella prima parte della prima questione i numeri dell'art. 8 della direttiva 91/414 a cui intendeva riferirsi, il detto giudice ha tuttavia fornito alla Corte tutti gli elementi necessari affinché essa sia in grado di fornirgli una soluzione utile. Infatti, dalla decisione di rinvio risulta senza dubbio che il College van Beroep voor het bedrijfsleven si riferiva ai nn. 2 e 3 del detto art. 8, laddove essi riguardano i prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della stessa direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica della medesima, nonché al n. 1 dell'art. 23 di tale direttiva, nella parte in cui esso fissa il termine per il suo recepimento in due anni a decorrere dalla data della notifica della direttiva stessa.
- 33 Dall'altro lato, non si può sostenere che l'interpretazione della direttiva 98/8 non abbia alcuna relazione con la realtà o con l'oggetto della causa principale o che la questione sollevata sia di natura teorica, poiché sia dalla decisione di rinvio sia dalle osservazioni del governo dei Paesi Bassi risulta che l'art. 25 quinquies della Bmw è diretto a recepire non solo l'art. 8, n. 2, della direttiva 91/414, ma anche l'art. 16, n. 1, della direttiva 98/8.
- 34 Pertanto, tutte le questioni sollevate sono ricevibili.

Nel merito

Sulla terza questione

- 35 Con la terza questione, che occorre analizzare per prima, il giudice del rinvio chiede se l'art. 16, n. 1, della direttiva 98/8 debba essere interpretato nel senso che costituisce un obbligo di «standstill» o se il detto articolo contenga altre restrizioni al diritto degli Stati membri di modificare i loro sistemi di autorizzazione esistenti durante il periodo transitorio.

- 36 Secondo la Stichting, l'assenza nella direttiva 91/414 dei termini «continuare ad applicare la sua disciplina o la sua prassi vigenti», che figurano invece all'art. 16 della direttiva 98/8, significa che il sistema delle autorizzazioni all'immissione in commercio applicabile all'epoca dell'entrata in vigore di quest'ultima direttiva dev'essere mantenuto. Sarebbero autorizzate modifiche a tale sistema solo qualora esse portassero ad un sistema più conforme alla direttiva 98/8.
- 37 Occorre anzitutto rilevare che l'eventuale esistenza di un obbligo di «standstill» non può essere dedotta dal tenore stesso dell'art. 16, n. 1, della direttiva 98/8, articolo che non contiene alcuna formulazione esplicita in tal senso.
- 38 Un tale obbligo di «standstill» non risulta neanche dal diciottesimo 'considerando' della direttiva 98/8, ai cui sensi, da un lato, «gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di autorizzare per un periodo limitato di tempo biocidi che non rispondano alle condizioni summenzionate, in particolare quando ciò sia reso necessario da un pericolo imprevisto che minaccia le persone, gli animali o l'ambiente e che non può essere combattuto con altri mezzi» e, dall'altro, «la procedura comunitaria non dovrebbe impedire agli Stati membri di autorizzare per un periodo di tempo limitato l'impiego nel loro territorio di biocidi contenenti principi attivi che non siano ancora stati inseriti nell'elenco comunitario, purché sia stato presentato un fascicolo conforme ai requisiti comunitari e purché gli Stati membri interessati ritengano che detti principi attivi e i biocidi siano conformi alle condizioni comunitarie stabilite al riguardo».
- 39 Inoltre, come fanno valere giustamente la 3M Nederland BV e a. (in prosieguo: la «3M Nederland e a.»), il governo dei Paesi Bassi e la Commissione delle Comunità europee, l'art. 16, n. 5, della direttiva 98/8 dispone che le disposizioni della direttiva 83/189, che stabilisce una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, continuano ad applicarsi durante il periodo transitorio. Occorre inoltre rilevare che l'art. 34, n. 3, della direttiva 98/8 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla medesima direttiva. Poiché il n. 1 di

tale articolo prevede una comunicazione specifica delle misure interne adottate al fine di recepire la direttiva 98/8, e tenuto conto dello scopo di quanto disposto dagli artt. 16, n. 5, e 34, n. 3, della stessa, si deve necessariamente rilevare che tale direttiva ha previsto anche modifiche dei sistemi nazionali durante il periodo transitorio diverse da quelle dirette ad assicurare il recepimento della stessa.

40 Ne consegue che i termini «continuare ad applicare la sua disciplina o la sua prassi vigenti in materia di immissione di biocidi sul mercato», di cui all'art. 16, n. 1, della direttiva 98/8, non devono essere interpretati nel senso che costituiscono un obbligo di «standstill».

41 Tuttavia, il diritto degli Stati membri di modificare i loro sistemi di autorizzazione dei biocidi non può essere considerato illimitato.

42 Occorre infatti ricordare che, se gli Stati membri non sono tenuti ad adottare le misure di recepimento di una direttiva prima della scadenza del termine previsto a tal fine, dal combinato disposto degli artt. 10, secondo comma, CE e 249, terzo comma, CE nonché dalla direttiva stessa risulta che, in pendenza di tale termine, essi devono astenersi dall'adottare disposizioni che possano compromettere gravemente la realizzazione dello scopo prescritto dalla direttiva stessa (sentenza 18 dicembre 1997, causa C-129/96, *Inter-Environnement Wallonie*, Racc. pag. I-7411, punto 45). Lo stesso vale per quanto riguarda un periodo transitorio, come quello previsto nel caso di specie all'art. 16, n. 1, della direttiva 98/8, nel corso del quale gli Stati membri sono autorizzati a continuare ad applicare i loro regimi nazionali, sebbene essi non siano conformi alla direttiva citata.

43 Di conseguenza, spetta al giudice nazionale valutare se tale sia il caso delle disposizioni nazionali di cui è chiamato a verificare la legittimità.

- 44 Occorre quindi risolvere la terza questione dichiarando che l'art. 16, n. 1, della direttiva 98/8 dev'essere interpretato nel senso che non costituisce un obbligo di «standstill». Tuttavia, gli artt. 10, secondo comma, CE e 249, terzo comma, CE nonché la direttiva 98/8 impongono che, durante il periodo transitorio di cui all'art. 16, n. 1, di tale direttiva, gli Stati membri debbano astenersi dall'adottare disposizioni che possano compromettere gravemente la realizzazione dello scopo prefisso dalla direttiva stessa.

Sulla quarta questione

- 45 Con la quarta questione, che si suddivide in due parti, il giudice del rinvio chiede se l'art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 debba essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro autorizzi che vengano introdotti sul mercato nel suo territorio prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non figuranti nell'allegato I della detta direttiva e che già si trovavano in commercio due anni dopo la notifica di quest'ultima, debba tenersi conto di quanto disposto all'art. 4 o all'art. 8, n. 3, della medesima direttiva.
- 46 In via preliminare va rilevato, come fanno valere giustamente la 3M Nederland e a., il governo dei Paesi Bassi e la Commissione, che l'art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 si applica in deroga all'art. 4 della medesima direttiva e che, a differenza del citato art. 8, n. 1, esso non specifica i requisiti da soddisfare per rilasciare un'autorizzazione all'immissione in commercio. Tuttavia, il detto articolo precisa che una tale autorizzazione viene rilasciata fatte salve le disposizioni dello stesso art. 8, n. 3.
- 47 Ai sensi del detto n. 3, «gli Stati membri (...) debbono applicare il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punti da i) a v), nonché lettere da c) a f)», al momento di procedere al «riesame dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive» non elencate nell'allegato I della direttiva 91/414 e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica della medesima direttiva, e prima di procedere a tale riesame.

- 48 Un tale riesame presuppone, come sostengono anche la 3M Nederland e a. e il governo olandese, che il prodotto fitosanitario sia già stato oggetto di un'autorizzazione all'immissione in commercio e che quest'ultima sia ancora valida. Ciò si può dedurre, in particolare, dall'art. 4, n. 5, della direttiva 91/414, ai cui sensi le autorizzazioni di prodotti fitosanitari le cui sostanze attive sono elencate all'allegato I di tale direttiva possono essere riesaminate in qualsiasi momento se c'è motivo di credere che uno dei requisiti per la loro concessione non sia più soddisfatto.
- 49 Inoltre, come è stato dichiarato al punto 39 della sentenza 3 maggio 2001, causa C-306/98, Monsanto (Racc. pag. I-3279), è alla luce dei requisiti di cui all'art. 4, n. 1, lett. b), sub i)-v), e lett. c)-f), della direttiva 91/414 che gli Stati membri decidono di procedere al riesame dei prodotti fitosanitari.
- 50 L'art. 8, n. 3, della direttiva 91/414 dev'essere quindi interpretato nel senso che la procedura di riesame prevista da tale disposizione comporta una fase preliminare, funzionalmente legata a quest'ultimo, durante la quale gli Stati membri sono anche tenuti a rispettare i requisiti previsti all'art. 4, n. 1, lett. b), sub i)-v), e lett. c)-f), di tale direttiva. Tuttavia, la detta fase è distinta dalla procedura di autorizzazione prevista dall'art. 8, n. 2, della medesima direttiva.
- 51 Pertanto, non risulta che gli Stati membri siano tenuti ad osservare le disposizioni dell'art. 4, n. 1, lett. b), sub i)-v), e lett. c)-f), della direttiva 91/414 quando decidono di rilasciare un'autorizzazione all'immissione in commercio, nel loro rispettivo territorio, di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non figuranti nell'allegato I della detta direttiva e che già si trovavano in commercio due anni dopo la notifica di quest'ultima. Pertanto, in linea di principio, ai fini del rilascio di tali autorizzazioni all'immissione in commercio è applicabile la procedura definita a livello nazionale.

- 52 Tuttavia, i governi danese e francese fanno valere sostanzialmente che l'obbligo di rispettare, in caso di procedura di autorizzazione di prodotti fitosanitari ai sensi dell'art. 8, n. 2, della direttiva 91/414, le disposizioni dell'art. 4 di tale direttiva, di cui allo stesso art. 8, n. 3, deriva dal combinato disposto dei termini «fatte salve le disposizioni del terzo comma» e «laddove autorizzino il riesame dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive di cui al paragrafo 2», che figurano rispettivamente ai nn. 2 e 3 del citato art. 8.
- 53 Tale argomento non può essere accolto.
- 54 Infatti, come ha rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 70-72 delle sue conclusioni, il rinvio effettuato dall'art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 al n. 3 dello stesso articolo si limita a precisare che i prodotti fitosanitari autorizzati conformemente ai requisiti del diritto interno, ai sensi del detto n. 2, non esulano dalla procedura e dalle condizioni specifiche del riesame definite al detto art. 8, n. 3. Parallelamente, i termini «laddove autorizzino il riesame dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive di cui al paragrafo 2» significano che la procedura di riesame prevista all'art. 8, n. 3, della direttiva 91/414 si applica ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I di tale direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica della medesima. Tale procedura riguarda quindi prodotti autorizzati conformemente al detto art. 8, n. 2.
- 55 Tale interpretazione è conforme al sistema e alla finalità del regime transitorio istituito dalla direttiva 91/414, che prevede anche per i prodotti fitosanitari contenenti sostanze non elencate nell'allegato I e, di conseguenza, autorizzati sulla base dell'art. 8, n. 2, della stessa direttiva una procedura di riesame, la quale corrisponde, per taluni aspetti, alla procedura di riesame di diritto comune prevista all'art. 4, n. 5, di tale direttiva.

- 56 Inoltre, per quanto riguarda i requisiti in materia di produzione di dati a cui è soggetto il richiedente un'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario, l'art. 13, n. 6, della direttiva 91/414 prevede che gli Stati membri potranno continuare, nel rispetto delle disposizioni del Trattato CE, ad applicare le norme nazionali precedentemente vigenti per quanto attiene ai dati prescritti, sino a che tali sostanze non saranno iscritte nell'allegato I di tale direttiva.
- 57 Tenuto conto di quanto precede, la quarta questione va risolta dichiarando che l'art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 dev'essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro autorizzi che vengano introdotti sul mercato, nel suo territorio, prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non figuranti nell'allegato I della detta direttiva e che già si trovavano in commercio due anni dopo la notifica di quest'ultima, esso non deve tenere conto di quanto disposto all'art. 4 o all'art. 8, n. 3, della medesima direttiva.

Sulla seconda questione

- 58 Con la seconda questione, che occorre esaminare di seguito, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se, nonostante le diverse formulazioni, i regimi transitori previsti agli artt. 16, n. 1, della direttiva 98/8 e 8, n. 2, della direttiva 91/414 abbiano lo stesso significato.
- 59 A tale proposito occorre anzitutto rilevare che, conformemente al ventesimo 'considerando' della direttiva 98/8, si dovrebbe assicurare uno stretto coordinamento con altre normative comunitarie, in particolare con la direttiva 91/414.

- 60 Inoltre, va ricordato che l'art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 nonché l'art. 16, n. 1, della direttiva 98/8 hanno lo scopo di consentire agli Stati membri di applicare, durante il periodo transitorio definito in queste due direttive, le procedure nazionali di autorizzazione esistenti per l'immissione in commercio dei prodotti coperti dalle medesime direttive e contenenti sostanze attive non ancora valutate a livello comunitario.
- 61 Di conseguenza, nulla sembra indicare che la volontà del legislatore comunitario fosse quella di conferire a questi ultimi un significato diverso.
- 62 La detta interpretazione è rafforzata dai punti 43 e 44 della citata sentenza Monsanto, ai cui sensi la Corte ha dichiarato che il regime transitorio previsto all'art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 corrisponde alla soluzione accolta all'art. 16, n. 1, della direttiva 98/8.
- 63 Alla luce di quanto precede, la seconda questione dev'essere risolta dichiarando che l'art. 16, n. 1, della direttiva 98/8 ha lo stesso significato dell'art. 8, n. 2, della direttiva 91/414.

Sulla quinta questione

- 64 Con la quinta questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se con riesame, ai sensi dell'art. 8, n. 3, della direttiva 91/414, debba essere intesa anche una valutazione ai sensi dell'art. 25 quinquies, n. 2, della Bmw, valutazione che può avere come conseguenza la segnalazione della sostanza attiva ai fini dell'autorizzazione o della registrazione di diritto dei prodotti fitosanitari che la contengono.

65 La Stichting sostiene che l'indicazione delle sostanze attive, in forza dell'art. 25 quinquies della Bmw, dev'essere considerata come un'autorizzazione ai sensi degli artt. 3, 4 e 8 della direttiva 91/414. Il governo francese sostiene che la nozione di riesame di prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva, conformemente all'art. 8, n. 2, della medesima direttiva, deve comprendere non solo il riesame di prodotti che beneficiano già di un'autorizzazione all'immissione in commercio, ma anche l'esame di prodotti nuovi che non ne beneficiano ancora e che contengono una sostanza attiva già utilizzata nei prodotti che disponevano di un'autorizzazione ai sensi di quest'ultima disposizione. La Commissione fa valere che, alla stregua della procedura di riesame dei prodotti prevista all'art. 8, n. 3, della direttiva 91/414, la valutazione delle sostanze attive di cui all'art. 25 quinquies della Bmw si basa su un'iniziativa delle autorità nazionali. Di conseguenza, la Stichting, il governo francese e la Commissione concludono che la detta valutazione costituirebbe un riesame e dovrebbe rispettare i requisiti del citato art. 8, n. 3.

66 La 3M Nederland e a. e il governo dei Paesi Bassi sostengono, per contro, che gli artt. 8, n. 3, della direttiva 91/414 e 25 quinquies della Bmw hanno oggetti e ambiti di applicazione diversi. Infatti, il primo di tali articoli si applicherebbe solo in caso di riesame dei prodotti che dispongono ancora di un'autorizzazione valida, conformemente al punto 34 della citata sentenza Monsanto, mentre il secondo si applicherebbe solo ai pesticidi le cui autorizzazioni giungano alla scadenza. Inoltre, tenuto conto delle differenze nella definizione dei termini «riesame» e «verifica», non possono essere considerati riesami ai sensi dell'art. 8, n. 3, della direttiva 91/414 né le proroghe automatiche delle autorizzazioni né la valutazione delle sostanze attive, la quale, ai sensi dell'art. 25 quinquies della Bmw, tiene conto degli effetti sulla salute dell'uomo e degli animali e sull'ambiente.

67 A tale proposito occorre ricordare, come è già stato affermato al punto 48 della presente sentenza, che un riesame ai sensi della direttiva 91/414 presuppone che il prodotto fitosanitario in questione sia già stato oggetto di un'autorizzazione e che quest'ultima sia ancora valida al momento del riesame.

- 68 D'altra parte, dal combinato disposto degli artt. 4, n. 5, e 8, n. 3, della direttiva 91/414 risulta che l'oggetto di tale riesame non è una rivalutazione di una sostanza attiva isolata, bensì quella del prodotto fitosanitario finale, e che un tale riesame è effettuato su iniziativa delle autorità nazionali e non su quella dei singoli interessati.
- 69 Pertanto, la quinta questione dev'essere risolta dichiarando che spetta al giudice del rinvio giudicare se la valutazione prevista all'art. 25 quinquies, n. 2, della Bmw corrisponda a tutte le caratteristiche del riesame ai sensi dell'art. 8, n. 3, della direttiva 91/414 e, in particolare, a quelle precisate ai punti 67 e 68 della presente sentenza.

Sulla sesta questione

- 70 Con la sesta questione il giudice del rinvio chiede se l'art. 8, n. 3, della direttiva 91/414 comprenda unicamente disposizioni relative alla comunicazione di dati preliminari a un riesame o se debba essere inteso nel senso che le condizioni ivi indicate incidono anche sul modo in cui un riesame dev'essere predisposto ed espletato.
- 71 A tale proposito è già stato ricordato al punto 47 della presente sentenza che, conformemente all'art. 8, n. 3, della direttiva 91/414, gli Stati membri debbono applicare il disposto dell'art. 4, n. 1, lett. b), sub i)-v), e lett. c)-f), della direttiva citata quando effettuano il «riesame dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive» non elencate nell'allegato I della stessa direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica della medesima, e prima di procedere a tale esame. D'altra parte, dal tenore dell'art. 8, n. 3, della direttiva 91/414 risulta che gli Stati membri devono applicare tale disposizione tenendo conto delle disposizioni nazionali relative ai dati da fornire.

72 Le disposizioni di cui all'art. 4, n. 1, lett. b)-e), della direttiva 91/414 riguardano la sicurezza e l'efficacia dei prodotti fitosanitari. Da parte sua, l'art. 4, n. 1, lett. f), della stessa direttiva impone agli Stati membri l'obbligo di determinare limiti massimi di residui e di notificarli alla Commissione per approvazione. È alla luce di tali criteri che gli Stati membri decidono di procedere al riesame di prodotti fitosanitari (v., in tal senso, citata sentenza Monsanto, punto 39).

73 Occorre inoltre constatare, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 88 delle sue conclusioni, che l'art. 8, n. 3, della direttiva 91/414 non contiene alcuna norma relativa all'organizzazione e allo svolgimento del riesame.

74 Alla luce di ciò, occorre risolvere la sesta questione dichiarando che l'art. 8, n. 3, della direttiva 91/414 dev'essere interpretato nel senso che comprende solo disposizioni aventi ad oggetto la produzione di dati preliminari a un riesame.

Sulla prima questione

75 Con la prima questione, suddivisa in due parti, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se gli artt. 8, nn. 2 e 3, della direttiva 91/414 e 16, n. 1, della direttiva 98/8 producano un effetto diretto dopo la scadenza dei termini previsti per recepire tali direttive nel diritto interno.

76 Alla luce della soluzione fornita alle altre questioni, non è necessario risolvere questa prima questione.

- 77 Secondo una giurisprudenza costante, l'obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di raggiungere il risultato previsto da quest'ultima, nonché il loro dovere, ai sensi dell'art. 10 CE, di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi dei detti Stati, ivi compresi, nell'ambito della loro competenza, quelli giurisdizionali (v., segnatamente, sentenze 10 aprile 1984, causa 14/83, Von Colson e Kamann, Racc. pag. 1891, punto 26, e 13 novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing, Racc. pag. I-4135, punto 8).
- 78 Per questo, nell'applicare il diritto interno, in particolare le disposizioni di una normativa come quella di specie, appositamente adottata al fine di attuare quanto prescritto da una direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il diritto nazionale per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva in questione onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 249, terzo comma, CE (v. in questo senso, segnatamente, citate sentenze Von Colson e Kamann, punto 26, e Marleasing, punto 8).

Sulle spese

- 79 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

- 1) L'art. 16, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, dev'essere interpretato nel senso che non costituisce un obbligo di «standstill». Tuttavia, gli artt. 10, secondo comma, CE e 249, terzo comma,**

CE nonché la direttiva 98/8 impongono che, durante il periodo transitorio di cui all'art. 16, n. 1, di tale direttiva, gli Stati membri debbano astenersi dall'adottare disposizioni che possano compromettere gravemente la realizzazione dello scopo prescritto dalla direttiva stessa.

- 2) L'art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, dev'essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro autorizzi che vengano introdotti sul mercato, nel suo territorio, prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non figuranti nell'allegato I della detta direttiva e che già si trovavano in commercio due anni dopo la notifica di quest'ultima, esso non deve tenere conto di quanto disposto all'art. 4 o all'art. 8, n. 3, della medesima direttiva.**
- 3) L'art. 16, n. 1, della direttiva 98/8 ha lo stesso significato dell'art. 8, n. 2, della direttiva 91/414.**
- 4) Spetta al giudice del rinvio giudicare se la valutazione prevista all'art. 25 quinquies, n. 2, della legge sui pesticidi (Bestrijdingsmiddelenwet) del 1962 corrisponda a tutte le caratteristiche del riesame ai sensi dell'art. 8, n. 3, della direttiva 91/414.**
- 5) L'art. 8, n. 3, della direttiva 91/414 dev'essere interpretato nel senso che comprende solo disposizioni aventi ad oggetto la produzione di dati preliminari a un riesame.**
- 6) Non è necessario risolvere la prima questione.**

Firme